

**Art. 33**

1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.”.

**Art. 34**

1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.”.